

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Per il signor **TUDISCO FLAVIO**, nato a Mazara del Vallo (TP) il 26/05/2003 (C.F.: TDSFLV03E26F061X) ed ivi residente in Viale Scozia 19, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto (rilasciata su foglio separato), dall'Avv. Rosanna Milazzo (C.F.: MLZRNN75D69C286G) del foro di Marsala, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Gibellina, Via Nunzio Nasi 5, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax n. 0924/1916014 o al seguente indirizzo *e-mail*: rosannamilazzo@tiscali.it;

PEC: milazzorosanna@pec.ordineavvocatimarsala.it;

-ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, (C.F.: 80185250588), in persona del ministro *pro-tempore*, con sede in Viale Trastevere 76/A, Roma, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Milano, Sede Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

-**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MILANO** (C.F.: 80099830152) in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in via Soderini 24, Milano, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Sede Via Freguglia, 1 (Palazzo di Giustizia) (pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it);

- resistenti-

NEI CONFRONTI DI

tutti i soggetti inseriti come personale ATA nelle graduatorie della III fascia della Provincia di Milano valide per gli a.s. 2024/2027 e successivi, che, in virtù della valutazione per intero del servizio civile, sarebbero pregiudicati e scavalcati in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

-eventuali controinteressati-

per l'accertamento del diritto

del ricorrente al riconoscimento nelle Graduatorie di III fascia del Personale A.T.A. del punteggio del servizio civile non prestato in costanza di carica, pari a 6 punti per ogni anno di servizio civile e 0.50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15gg,

Previa disapplicazione

del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 89 del 21/05/2024 (recante la disciplina delle Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2024/2027 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio civile assimilato al servizio militare di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina, affermando che *“A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni. E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”* e riconoscendo solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 (All. da A/1 a A/5) invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, come nei servizi

prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali

Premesso che:

L'odierno ricorrente ambisce ad operare nelle scuole statali in virtù di incarichi a tempo determinato, in forza delle graduatorie provinciali relative al personale ATA, per le quali ha prodotto apposita istanza.

Lo stesso, infatti, ha conseguito il titolo di studio valido per l'accesso al rispettivo profilo professionale, in epoca precedente alla prestazione del servizio militare di leva.

Al momento il ricorrente si trova inserito in III fascia in qualità di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico.

Il sig. Tudisco presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2024/25 - 2025/26 - 2026/27 del *"Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario"*, nella quale veniva inserito anche la richiesta della valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio civile svolto dal 25/05/2023 al 24/05/2024 per un periodo totale di 12, come da attestato rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

L'Ufficio Scolastico di Milano provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno delle rispettive graduatorie, attribuendogli un punteggio pari 7.35 punti per il profilo di assistente amministrativo (AA), 7.35 per il profilo di assistente tecnico (AT); 7.35 per il profilo di collaboratore scolastico (CS).

Tali punteggi venivano computati basandosi sui decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie che consentono la valutabilità del servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge ai fini della concessione di tale punteggio, solo ove questo sia espletato in costanza di nomina.

Come noto infatti, il D.M. n. 89 del 21/05/2024 così come il precedente DM n. 50 del 03.03.2021 attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio

generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva e civile svolto in costanza di nomina. Tale decreto opera un ingiustificato *discrimen* tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina.

A causa del mancato riconoscimento del servizio civile, veniva attribuita una erronea posizione nelle sopra citate graduatorie.

Ciò ha fatto regredire l'odierno ricorrente, in quanto si è visto scavalcare da altro personale ATA con un punteggio attualmente superiore, ma inferiore a quello del ricorrente se fosse stato riconosciuto correttamente il punteggio per il servizio militare in relazione al periodo svolto.

Il ricorrente infatti avrebbe avuto il diritto ad ottenere un punteggio di 13.35 per assistente amministrativo, 13.35 per assistente tecnico, e 13.35 per collaboratore scolastico valutando il servizio in punti 6 in relazione al periodo prestato.

Il comportamento dell'Amministrazione, è gravemente ingiusto e fondato su presupposti fallaci ed inconsistenti e, pertanto, è evidente il diritto dell'odierno ricorrente a rivendicare l'attribuzione del corretto punteggio ed al conferimento dell'incarico spettante, concesso invece ad altro personale con punteggio inferiore rispetto a quello dell'odierno ricorrente.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i seguenti motivi.

IN DIRITTO

I) IN ORDINE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO.

Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi dinanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del lavoro.

In materia di personale scolastico, ove la p.a. non esercita alcuna discrezionalità ma verifica solo l'esistenza di requisiti predeterminati da atti normativi, si versa fuori del residuo ambito di giurisdizione del

giudice amministrativo in tema di pubblico impiego privatizzato, per cui ne va dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore di quello ordinario del lavoro poiché la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal d.lg. n. 165 del 2001, art. 63 comma 4, è limitata a quelle derivanti dall'emanazione di un bando e caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l'atto terminale del procedimento, per cui non vi resta ricompresa la fattispecie di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti, in quanto preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno disponibili, perché l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento ed alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione; si tratta di atti che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 2 comma 1), non possono che catalogarsi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato (v. d.lg. n. 165 del 2001, art. 5 comma 2), di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con la tutela di cui all'art. 2907, c.c.: principio già enunciato (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 1203/2000, n. 11404/2003, n. 1989/2004). (T.A.R. Bologna Emilia Romagna sez. I del 15 gennaio 2010).

L'Articolo 63 decreto legislativo 165/2001 ha devoluto al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro. Mentre restano devolute alla gestione del giudice

amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali ove esula dalla nozione di concorso, secondo la costante giurisprudenza amministrativa condivisa dalla Suprema Corte, la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria, preordinata al conferimento dei posti di lavoro che si rendono disponibili in favore di coloro che siano in possesso di determinati requisiti.

Si precisa che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario nella materia di cui trattasi non è riferibile ad un presunto diritto all'assunzione, bensì nel diritto soggettivo alla corretta valutazione dei presupposti in fatto e in diritto che legittimino la corretta attribuzione della sede, retta da regole di fatto e predeterminate.

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – sezione sesta – con ordinanza n.10449 del 22 maggio 2015.

In questo caso deve essere infatti richiamata, in termini generali, la regola di cui all'art. 413 co. 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

II) IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017, il D.M. 50/2021 e il D.M. 89/24, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia

stato prestato in costanza di nomina, ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”* (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare ed il servizio civile, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

Ed infatti, già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”*. In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20, ha stabilito che *“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”*.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego**.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che *“[...] l'art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell'impiegato né all'adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d'impiego***

deve essere computato d'ufficio a opera dei competenti organi [...]"
(Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, “[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”.

E ancora “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico”.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio e del servizio civile non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio

militare di leva o il servizio civile possa pregiudicare “la posizione di lavoro” del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall’art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva e del servizio civile, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l’accesso all’insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d’insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che “[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina in quanto, del tutto arbitrariamente, si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l’espletamento di un servizio d’insegnamento e non anche coloro che avrebbero comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d’insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”.

La condizione richiesta dall’art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017, D.M. 50/2021 e D.M. 89/2024 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l’aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcuna supplenza, pur se in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento o altro servizio, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d’accesso all’insegnamento o per poter prestare il servizio in qualità di personale ATA, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai

sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina.

Il TAR Lazio, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati, ha nuovamente e ripetutamente annullato le disposizioni ministeriali che prevedevano la non valutabilità del servizio di leva non prestato in costanza di nomina con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010.

Anche il Tribunale di Trapani nel procedimento RG 1638/2022, nella persona del Dott. Mauro Petrusa ha riconosciuto al ricorrente il diritto alla valutazione di punti 6 per ogni anno di servizio militare e 0.50 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Con successive sentenze lo stesso Tribunale di Trapani ha riconosciuto tale diritto, vedasi sent.294/2023 del 7/6/23; n. 415/2023 del 6/9/2023.

Anche il Tribunale di Caltanissetta si è espresso nello stesso senso con la sent. 254/2023 del 27/7/23; ed il Tribunale di Marsala con sent. 599/23 del 18/7/23.

Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva e del servizio civile come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base*

al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell’accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall’acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l’espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull’acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]”.

E dunque, la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell’8 aprile 2009 e all’art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017; 50/2021, 89/2024), violando platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021, 2021-2024 e 2024-2027, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.

Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva ed il servizio civile, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.

Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.

Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non doveva essere di 7.35 ma di 13.35 per AA, non di 6.35 ma di 13.35 per AT, non di 7.35 ma di 13.35 per CS, valutando il servizio civile svolto, non in costanza di nomina, in punti 6, in relazione al periodo di servizio militare di 12 mesi prestato dal ricorrente.

Nel caso di specie tale punteggio non potrà che essere rivisto, perché il ricorrente ha interesse all’ottenimento di tale punteggio per tutti i

profili ATA richiesti da far valere sia per la futura mobilità ma anche nella graduatoria interna di istituto.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (proprio di codesto On.le Tribunale con la sentenza 13889 del 2018 e già prima Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

Ed ancora, la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020 (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”*.

Ed ancora, il Tribunale di Messina con la sentenza 13889 del 2018, ha *“Accolto il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi*

legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra".

In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina) e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuendogli un punteggio pari ad 85 anziché i 73 punti attribuiti al momento dell'inserimento in graduatoria.

Da ultimo, il Consiglio di Stato con sentenza del **9/01/2023 n. 266/2023** ha stabilito che: *"È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.)".*

Appare evidente, dunque, che il ricorrente ha diritto ad un ricalcolo del punteggio, e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari **13.35 per assistente amministrativo, 13.35 per assistente tecnico, e 13.35 per collaboratore scolastico**, valutando correttamente il servizio militare in punti 6 per ciascun anno.

Dai punteggi come sopra riportati si evince che, se solo al ricorrente

fossero stati attribuiti ulteriori 6 punti relativi al servizio civile svolto, lo stesso avrebbe certamente ricevuto un incarico a tempo determinato da uno degli istituti dove ha fatto domanda, già in precedenza.

Da segnalare in materia sono le recenti ordinanze della Corte di Cassazione n. 8586/24 del 29/03/2024 e la n. 15965/24 del 7/06/2024 con le quali, ancora una volta, è stato riconosciuto il punteggio relativo al servizio militare sia per il personale docente che per il personale ATA.

Alla luce di quanto sopra risulta fondata la doglianza del ricorrente.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, sia in fatto che in diritto, il signor Tudisco Flavio, come in atti rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- ritenere, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie personale ATA, III fascia della Provincia di Milano, valide per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ambito Territoriale di Milano ed ove occorra al Ministero dell'Istruzione e del Merito di procedere al riconoscimento del punteggio (6 punti per ogni anno) del servizio militare prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA, III fascia della Provincia di Milano per il triennio 2024-2027 e successivi, nonché per la mobilità e nelle graduatorie interne di istituto e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- in via istruttoria ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente

ai fini del presente ricorso;

- con ogni altra statuizione necessaria e consequenziale anche in ordine alle spese ed ai compensi del presente giudizio, da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile ma tuttavia non è soggetto al versamento del contributo unificato come da dichiarazione che si allega.

Con riserva di ulteriormente controdedurre in virtù del comportamento processuale di controparte.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

- 1) domanda di aggiornamento in graduatoria del 2024;
- 2) attribuzione punteggio;
- 3) certificato servizio civile;
- 4) Titolo di studio;
- 5) Autocertificazione reddito;
- 6) Documento di identità;
- 7) DM 89/2024 e allegati;
- 8) sentenza CdS;
- 9) sentenza Trib. Roma;
- 10) sentenza Trib. Trapani 2022;
- 11) sentenza Marsala RG 599/23;
- 12) sentenza Caltanissetta RG 254/23;
- 13) sentenza Trapani RG 294/23;
- 14) ord Cassazione 8586/24;
- 15) ord Cassazione 15965/24.

Gibellina 16 gennaio 2024

Avv. Rosanna Milazzo

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio del servizio civile prestato non in costanza di carica con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del *"Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario"* per il triennio 2024-2027 e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;

Ciò implica che gli aspiranti alle supplenze attualmente inseriti nelle ridette Graduatorie potranno concorrere alla stipula di contratti per il conferimento di supplenze, con conseguente potenziale interesse contrario.

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato al personale ATA potenzialmente controinteressato, attualmente inserito nelle Graduatorie del *Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario"*.

Rilevato che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari;

che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, *"[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"*;

che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente;

che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

che vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di

notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

che anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] *l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]*” (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Rilevato infine che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

SI CHIEDE

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Salvis iuribus

Gibellina, 16 gennaio 2025

Avv. Rosanna Milazzo